

STATUTO

LA NUOVA ERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAGIANO TA CORSO V.
EMANUELE 31
Numero REA: TA - 262237
Codice fiscale: 03492860733
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

ARTICOLO 01

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede nel comune di **PALAGIANO (TA)**, la Società cooperativa sociale denominata "**LA NUOVA ERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano altresì:

1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10 (dieci), comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative.

ARTICOLO 02

SCOPO

La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

La Cooperativa, perseguendo lo scopo della mutualità prevalente:

- svolgerà la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;
- si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o di servizi da parte dei soci.

La Cooperativa non ha scopi di lucro e opererà conformemente al dettato normativo della legge 08 novembre 1991 n. 381, che detta appunto la disciplina delle Cooperative Sociali e della Legge Regionale n. 21/93 che recepisce ed applica la legge 381/91, prefiggendosi lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, educativi, formativi, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativi assistenziali.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata ed anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La società cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione di cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori stabiliscono con la Cooperativa, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 (sei) della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni, Provincie, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani, e ai soggetti portatori di handicap fisici e psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.

La Cooperativa può operare anche con i terzi.

ARTICOLO 03

OGGETTO

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi

in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanande.

Considerato lo scopo della società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come in appresso determinati, la cooperativa, ai sensi della legge n.381/1991- art.1 lettera **A**, ha come oggetto, per quanto lecito,

le seguenti attività:

-predisposizioni dei mezzi per l'attività di orientamento psicopedagogico, consulenza e servizi di sostegno e supporto psicologico rivolti a singoli, coppie, famiglie, minori e gruppi;

-fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi ospedalieri, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;

-coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

-gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti attraverso centri di aggregazione giovanili e animazione territoriale, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

-favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;

-adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

-favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;

-l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;

-eseguire qualsiasi tipo di prestazioni o di servizio del settore dell'assistenza sociale, eseguendo l'attività di aiuto domestico, segretariato sociale, assistenza infermieristica;

-centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;

-l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze-madri perseguita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze,

anche con la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;

- gestire per conto di enti pubblici e privati e/o realizzare comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno d'adolescenti e giovani in difficoltà;
- centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- soggiorni vacanze per anziani, ammalati e disabili;
- assistenza post-penitenziaria;
- gestione d'asili nido, scuole materne, ludoteche, per conto di enti pubblici e privati; della gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
- servizio di vigilanza ed accompagnamento di alunni sui mezzi di trasporto scolastico;
- servizio di trasporto disabili in regime ambulatoriale;
- gestire comunità terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero per anziani, ammalati e disabili (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.);
- l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale;
- la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
- la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica;
- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;
- l'istituzione e la gestione del servizio di Telesoccorso, Teleassistenza, Telemedicina, Telecontrollo e Ascolto telefonico per conto di Enti pubblici e privati;
- la realizzazione e/o la gestione di centri diurni per anziani, ammalati e disabili;
- l'assistenza domiciliare integrata che potrà essere organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato;

-la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

-la creazione e/o la gestione d'impianti polivalenti per anziani, ammalati e disabili;

-servizio di segretariato sociale, informagiovani e servizi di medicazione culturale;

-attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un centro sociale giovanile;

-gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole;

-la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistiti a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

-effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001;

-gestione di servizi socio-sanitari ed assistenziali, da realizzare in strutture sanitarie pubbliche e private, forniti da soci e non in possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.);

-servizi di sostegno e consulenza individuale, di gruppo e della famiglia in forma privata e con enti pubblici;

-interventi di integrazione socio/culturale per stranieri giovani/adulti;

-diffusione ed educazione alla medicina preventiva presso strutture pubbliche, private e a domicilio anche con seminari, convegni ed altre forme divulgative;

-predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti e audiolesi;

-sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali e artistiche in soggetti non vedenti o audiolesi;

-attività educative, formative, di supporto e recupero scolastico ed extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello scopo sociale;

-attività di pet therapy, arte terapia e musicoterapia;

-promozione, organizzazione e gestione di servizi ed attività specialistiche per il sostegno psico-pedagogico e psicologico di minori e adulti in gravi difficoltà quali: minori di vittime di abusi e/o maltrattamenti, persone con disturbo del comportamento o della personalità, tossicodipendenti, ecc.;

-attività di collaborazione con associazione ed enti che

operano nel settore socio-sanitario educativo;

-corsi di formazione regionale ed interregionale;

-corsi di lingua a tutti i livelli.

La Cooperativa potrà inoltre assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi, enti o ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), di qualunque genere, costituiti o costituendi.

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

La Cooperativa, per esigenze organizzative e produttive, legate alla realizzazione degli scopi sociali, può assumere, o avvalersi anche in modo occasionale di personale esterno.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese colonie.

Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti e costituendi, e partecipare alle loro attività;
- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti, concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di prevalenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

ARTICOLO 04

DURATA

La Cooperativa ha durata fino al **31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta)** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 05

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al limite minimo stabilito dalla legge per le società cooperative.

Possono essere soci le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che desiderino perseguire gli scopi sociali e che esercitino attività attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che per la loro capacità, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

La responsabilità dei soci cooperatori per le obbligazioni sociali è limitata alla quota sottoscritta.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

1) **SOCI LAVORATORI**: persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) **SOCI FRUITORI**, che usufruiscono a vario titolo direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

3) **SOCI VOLONTARI**: in numero non superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero complessivo dei soci; sono persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. A costoro sarà dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in

proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

ARTICOLO 06

CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 (undici) del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo

- e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione per il socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 07

IL RAPPORTO SOCIALE

DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data luogo di nascita;
- b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio lavoratore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 31 e seguenti del presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f), g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica

e legale;

- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5 (cinque), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decorrenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

ARTICOLO 08

OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo del capitale sottoscritto;
- b) dall'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

- a) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di

prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

ARTICOLO 09

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10

RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, anche a mano, o a mezzo posta elettronica certificata alla Società.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli del presente Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglienza della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra il socio cooperatore e la Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o

inadempienza tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 31 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo svolgimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 12

DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le delibere assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale regolato dagli articoli 31 e seguenti del presente Statuto.

ARTICOLO 13

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 19 (diciannove), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

ARTICOLO 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13 (tredici). Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma del codice civile.

ARTICOLO 15

TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO

RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data d'approvazione del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11 (undici), lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ARTICOLO 16

PRESTITI SOCIALI

SOCI PRESTATORI

I soci cooperatori su delibera assembleare dovranno effettuare, per particolari esigenze finanziarie, finanziamenti alla cooperativa non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 (quattro) della legge 31.01.92, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 17 (diciassette) del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di euro 500,00 (euro cinquecento/00). Ogni socio deve

sottoscrivere un numero minimo di quote pari a quattro.
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 18 (diciotto).
In caso di mancato gradimento del soggetto indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo di quanto previsto da codesto articolo. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve indivisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti un voto fino ad euro ventimila virgolazerozero, due voti fino ad euro quarantacinquemila virgolazerozero, tre voti fino ad euro settantamila virgolazerozero, quattro voti fino ad euro novantacinquemila virgolazerozero, cinque voti oltre euro centoventimila virgolazerozero nelle Assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniale ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in

proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

ARTICOLO 17

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00 (euro venticique/00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non potrà essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'art. 2525 c.c., secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

ARTICOLO 18

VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, anche a mano, o con posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7 (sette).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio

è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle seguenti categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Non sono validi, né efficaci, gli atti di trasferimento di quote tali da far venire meno i requisiti oggettivi di età e residenza dei soci di maggioranza, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni.

ARTICOLO 19

BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato, se obbligatorio, dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Tali informazioni possono essere inseriti nella nota integrativa in assenza della relazione sulla gestione.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione e/o nella nota

integrativa.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto della legge:

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;

e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:

- ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

- ai soci sovventori, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto, aumentata fino alla percentuale di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (quattro) della Legge 31 gennaio 1992 n.59;

f) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) quanto residua alla riserva di cui all'art. 2545 quinquies.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ARTICOLO 20

RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a congruo delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'organo amministrativo ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sulle modalità di assegnazione dei ristorni, oltre che mediante erogazione diretta immediata o rateizzata, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

ARTICOLO 21 **ORGANI SOCIALI** **ASSEMBLEE**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trattare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di

esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (ove esistente) o, in mancanza, da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta.

L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione:

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'organo amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

- 2) approva il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dalla legge.

- 3) delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- 4) determina il numero dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 27 (ventisette) del presente statuto; provvede alla loro nomina, ivi compreso la nomina del Presidente, ed alla loro revoca;

- 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, l'Organo di Controllo o di Revisione Legale dei conti, monocratico o collegiale, e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca, purchè nel rispetto delle previsioni di legge. Nel caso di organo di controllo collegiale l'assemblea elegge il Presidente.

- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei

sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominati;

7) approva il regolamento interno di lavoro ai sensi della L.142/2001 ed eventuali altri regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera in materia di esclusione del socio;

10) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;

11) nomina i Liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

12) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

13) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

14) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

15) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non fruttiferi o fruttiferi di interessi legali.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese, ove la società cessa di essere a mutualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo trentaquattro del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la

indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ARTICOLO 22

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in entrambi i casi, con la maggioranza dei voti dei soci intervenuti.

L'assemblea Straordinaria è validamente costituita:

--in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili;

--in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che esprimano non meno di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i casi, con i due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti, salvo i casi in cui, la legge richiede maggioranze qualificate anche in seconda convocazione.

ARTICOLO 23

DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La decisione dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-l'argomento oggetto della decisione;

-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

-l'indicazione dei soci consenzienti;

-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

-la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

-l'argomento della decisione;
-il contenuto della decisione;
-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta giorni, e può esprimersi un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'articolo 16 (sedici) se socio sovventore.
I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 24

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale di Assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

ARTICOLO 25

VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore, sindaco o revisore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non pu essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

ARTICOLO 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 27

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. In ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge ai soci. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare

immobili, stipulare mutui e finanziamenti in genere, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettronica ordinaria o certificata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi né indennità di carica. Ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro

ufficio.

ARTICOLO 28

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ARTICOLO 29

RAPPRESENTANZA

Il Presidente dell'Organo Amministrativo ha la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione nonché consulenti.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei loro poteri conferiti nell'atto di nomina.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme di legge vigenti.

L'amministratore delegato rappresenta la società in relazione alle attività a lui delegate.

ARTICOLO 30

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un organo di controllo sulla gestione societaria (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) e di revisione legale dei conti (Revisore Unico o Società di Revisione).

La nomina dell'organo di controllo sulla gestione o di revisione legale dei conti è obbligatoria ove si verificano i presupposti di legge.

In tali ipotesi, il controllo sulla gestione societaria sarà effettuata da un organo di controllo collegiale (Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti)

o monocratico (Sindaco Effettivo), nominati con decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale i sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

L'Organo di controllo sulla gestione societaria e di revisione legale dei conti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, collegiale o monocratico, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

Per il funzionamento e gli emolumenti dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione valgono le norme di legge.

ARTICOLO 31

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore

dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili o necessari per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

ARTICOLO 32

DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato da soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 19 (diciannove) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 33

REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in quanto si avvale prevalentemente, nella propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori (art.2516 C.C.).

ARTICOLO 34

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Per la regolamentazione dei rapporti di lavoro tra la cooperativa ed i soci lavoratori l'Organo Amministrativo redigerà, ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142, art. 6 e successive modifiche ed integrazioni, apposito Regolamento Interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 35

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge previste dal vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

6. Amministrazione e rappresentanza: Quale primo organo amministrativo viene nominato un Consiglio di amministrazione nelle persone delle signore

*Cirillo Valentina - Presidente;

*La Sorsa Nadia- consigliere (Vice-Presidente);

*Di Turi Stefania - consigliere;

che presenti accettano la carica non sussistendo nei propri confronti cause di ineleggibilità o decadenza e che durerà in carica per tre esercizi.

7. Esercizi Sociali: L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno di durata della società.

Il primo esercizio si chiude il **trentuno dicembre duemilaventisei.**

8. Spese: Le spese del presente atto, preventivate in Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero) cedono a carico della società.

ATTO PUBBLICO

che richiesto, io Notaio ho ricevuto e del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano, lo confermano e con me

Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore 15:10
(quindici e minuti dieci).
Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me
Notaio.
Consta di fogli otto per facciate trenatadue fin qui.
F.to Di Turi Stefania, La Sorsa Nadia, Cirillo Valentina,
Marco Monti Notaio, vi è il sigillo.